



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 3 Tecnico

UFFICIO Ambiente

ORDINANZA Numero 8

Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM 10. ANNO 2025

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di

Castelfranco Veneto risulta inserito nella zona “IT0522 Pianura” e ha una popolazione superiore ai 30000 abitanti;

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l’altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con la Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L’Accordo prevede inoltre l’attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, con la quale si demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l’altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;

VISTA la proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta inserita nel “decreto-legge Infrastrutture” (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/5/2025, convertito in L. n. 105 del 18/7/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 e la relativa presa d’atto della Regione Veneto con Dgr n. 1005 del 2/9/2025;

RICHIAMATO l’Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ed in particolare le misure relative all’Ambito agricoltura e zootecnica, a cui si rinvia per le limitazioni agli sbandamenti di liquami zootecnici;

RICHIAMATE le sedute del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso del 16 giugno e del 9 settembre u.s. durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell’aria dell’ultimo anno che confermano l’andamento medio degli anni passati, con qualche miglioramento dei dati relativi alle concentrazioni di PM10, in particolare nel numero di superamenti/anno, pur mantenendo lo sfioramento del limite di legge, ed è stato illustrato l’Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;

RICORDATO che l’Accordo Padano prevede:

- Che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema “a semaforo” e precisamente:
 - **nessuna allerta – semaforo verde:** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/cm) della concentrazione di PM10;
 - **livello di allerta 1 – semaforo arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **livello di allerta 2 – semaforo rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- Arpav, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi;
- Che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- Che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpav.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

DATO ATTO che l'Accordo Padano prevede, tra le altre, misure di limitazione alla circolazione veicolare per le autovetture private e per i veicoli commerciali diesel, *“da applicare prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale”*, come sottolineato dall'art. 2 comma 1 lett. a) del testo;

DATO ATTO che nel Comune di Castelfranco non è ancora attivo un servizio di trasporto pubblico locale adeguato, e che si reputa opportuno individuare la zona entro la quale applicare il divieto, in modo tale da preservare la possibilità di spostamento ai cittadini non serviti dai mezzi di un sistema di trasporto urbano nel territorio;

RITENUTO di prevedere specifiche deroghe al divieto di circolazione all'interno dell'area individuata, per i mezzi di servizi di pubblica utilità, di soccorso e di pubblico servizio;

RITENUTO pertanto di individuare a tale scopo nel centro storico all'interno delle mura cittadine, denominato NO SMOG con ingresso da Via Garibaldi e Via Francesco Maria Preti la zona di divieto al transito dei veicoli, secondo gli indirizzi operativi contenuti nella DGRV 1089 del 9 agosto 2021 e rinnovati con l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con DGRV n. 377 del 15 aprile 2025;

RITENUTO, tutto ciò premesso, di recepire le misure per la qualità dell'aria stabilite dal vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria e dalle deliberazioni di Giunta Regionale citate;

VISTI:

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27/05/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 377 del 15.04.2025;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16.10.2018;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 23/03/2021;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026:

A. Di individuare una zona NO SMOG del centro storico nella quale applicare le misure di limitazione al traffico, e precisamente l’intera area interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi, nella quale si istituisce:

1. il divieto di circolazione dei veicoli nell’intera area NO SMOG interna al Castello, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi:

In condizioni di nessuna allerta – **livello verde**, da lunedì a venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione dei veicoli:

- a) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0 e Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 ed Euro4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0 e Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) **veicoli L** (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro0** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

In condizioni di primo livello di allerta – **livello arancio**, tutti i giorni di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli:

- a) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- b) **autoveicoli M** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4 e Euro5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) **autoveicoli N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 e Euro4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a **GPL/metano-benzina/diesel** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1 e Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- e) **veicoli L** (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro0 ed Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

In condizioni di secondo livello di allerta – **livello rosso** tutti i giorni di allerta, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, divieto di circolazione dei veicoli:

- a) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4 e Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a **GPL/metano-benzina/diesel** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1 e Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) **veicoli L** (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0 ed Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

B. Il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli elettrici, nell'intera area NO SMOG interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi dalle ore 8.30 alle ore 18.30 una domenica al mese, nel periodo ottobre 2025 - aprile 2026 compreso, secondo il seguente calendario:

- 05 ottobre 2025
- 23 novembre 2025
- 07 dicembre 2025
- 18 gennaio 2026
- 08 febbraio 2026
- 29 marzo 2026
- 26 aprile 2026

C. Le limitazioni alla circolazione ai punti 1 e 2 si intendono con le seguenti eccezioni e deroghe:

- Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF. della CRI, dei corpi e servizi

della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;

- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio e di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza.

B. Di applicare le seguenti misure su tutto il territorio comunale:

1. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi in tutto il territorio comunale:

- a) degli autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggi a livello;

2. Il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas):

- a) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 **in allerta verde**;
- b) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 **in allerta arancio e rosso**;

3. L'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4 par. 1 lett. d) alla parte V del D. Lgs, 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

4. La riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile:

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:

- a) A massimi 19° C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E-5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - E.7 – attività scolastiche;
- b) L'abbassamento, in caso di allerta arancio e rossa, a un limite massimo non superiore a 18° C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie dei medesimi edifici.
- c) A massimi 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

d) Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

5. Il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale di residui vegetali dal 1° ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

- a) Dei tradizionali falò dell'Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di gennaio 2026 con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, solo se oggetto di specifica Ordinanza Sindacale in deroga al presente provvedimento e solo in assenza di allerta arancio o rossa;
- b) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- c) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere;

Le deroghe previste alle lettere b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:

- autocertificazione dell'interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando il modulo allegato alla presente ordinanza;
- sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri dall'abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boschive, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente;
- in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento, nell'intervallo temporale 08.00/16.00;
- con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco. E' severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci, il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.

6. Il divieto di barbecue/caldarroste all'aperto in condizioni di allerta superiore arancione o rosso, alimentati a combustibile solido (legna, carbone di legna ecc.). Sono esclusi i barbecue/caldarroste non afferenti ad attività economiche, ovverosia preparati da privati cittadini.

7. Il divieto di fuochi d'artificio classificati F2, F3, F4 in condizioni di allerta superiore arancio o rosso per inquinamento atmosferico. Tali eventi sono ammessi in assenza di allerta nel limite di 2 eventi complessivi e solamente se promossi o autorizzati espressamente dal Comune.

AVVISA

1. La presente ordinanza ha efficacia dal 1° ottobre 2025 fino alle ore 24,00 del 30 aprile 2026.

2. A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi il divieto di bruciare materiali vegetali nel luogo di produzione, in violazione dell'art. 10 del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 definita dal comma 4 del medesimo art. 10, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento e soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni, la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Azienda ULSS n. 2;
- ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso;
- MOM – Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato – comando Provinciale di Treviso;
- Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Visto: Il Dirigente del Settore 3 Tecnico

Li, 26/09/2025

IL SINDACO
Stefano Marcon